

mye
CP
COPIA

Ct 33727/09-345



6.1/08

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO EX ART 127 DELLA COSTITUZIONE

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12,

CONTRO

La **Regione Sardegna**, in persona del suo Presidente p t,

PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITIMITA'
COSTITUZIONALE

dell'art.3 commi 1, 2, 3, 12 e dell'art.9 commi 3 e 4 della Legge della Regione Sardegna n.3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n.27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 9.10.2009.

FATTO

In data 18 agosto 2009 è stata pubblicata, sul n 27 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la Legge Regionale n 3 del 7 agosto 2009, con la quale sono state poste "*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*"

Con tale ampia normazione la Regione ha inteso regolamentare svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far fronte alle difficoltà derivanti dalla attuale contingenza economico-finanziaria

Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andrà a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato, se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità

IRGE

URGENZA

costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

1.1. L'art.3 della Legge regionale della Sardegna n 3/2009 pone *"Disposizioni per il superamento del precariato"*

Al fini che qui in particolare interessano, i commi 1, 2 e 3 della norma dispongono che *"1 Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo"*

2 L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale"

3 I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico"

regionale Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002 Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali?"

Il successivo comma 12 dispone, quindi "12 L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziata a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta"

Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali

1.2. Come visto, il comma 1 della L n 3/2009 prevede per la Regione e gli enti regionali la possibilità di procedere in via straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, procedendo a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti

La norma è invasiva delle competenze statali sotto duplice profilo

1.2.1. Va premesso che non esiste disposizione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, né disposizione sopravvenuta che preveda una competenza quale quella che qui si pretende di esercitare

L'art 3 dello Statuto contempla, alla lettera a), quale ambito della potestà legislativa regionale, l'“ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”

Trattasi con tutta evidenza di disposizione riferita alla potestà organizzativa, dalla quale esula del tutto la regolamentazione delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento civile

Il successivo art 5, alla lettera b), conferisce alla Regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro. Il riferimento, qui, non è evidentemente all'impiego dei dipendenti della Regione. Comunque la potestà deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza con la normativa statale

Secondo la previsione dell'art 10 della L Cost n 3/2001, in carenza di disposizioni di rango costituzionale specificamente riferite alla Regione Sardegna, ben può pertanto farsi riferimento alle previsioni dell'art.117 Cost. E la materia regolata al primo comma dell'art 1 esula dalla competenza regionale, rientrando appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett l) (ordinamento civile)

La materia è infatti disciplinata dal D. Lgs. 6-9-2001 n. 368, recante *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato*, testualmente dispone, all'art 10 comma 7, che *“la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi*

nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”

La norma regionale sopra richiamata, in contrasto con la norma statale, è dunque invasiva di una competenza esclusiva dello Stato quale quella prevista dall'art.117, comma 2, lett. l) e dovrà essere dichiarata incostituzionale

1.2.2. In carenza, come illustrato al numero che precede, di una norma statutaria *ad hoc* (vengono anche qui in considerazione il già riportato art 3, che alla lett a) fa riferimento esclusivamente allo stato giuridico ed economico del personale, e l'art 5 correlato alla regolamentazione della materia “lavoro”), il comma 1 dell'art 3 della L R n 3/2009 si pone altresì in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione di cui agli artt.3 e 97 Cost nella parte in cui del tutto irragionevolmente, nell'ambito delle *forme pubbliche di selezione*, privilegia, ai fini dell'assunzione, *la selezione per soli titoli*

Anche tale previsione è pertanto incostituzionale

1.3. Non sfugge a censura nemmeno l'art.3, comma 2 della L. R. n.3/2009.

Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con riferimento al comma 1 della legge impugnata

La materia della stabilizzazione dei precari non è in alcun modo disciplinata dallo Statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art 3, comma 1, lett a) dello Statuto e della competenza residuale di cui all'art 5) Anch'essa pertiene all'ordinamento civile, attribuito dall'art 117, comma 2, lett. l) della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

E la norma che qui si impugna, nella parte in cui prevede il finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari, è in palese contrasto

con l'art 17 comma 15 della L n 102/2009, laddove prevede quale termine ultimo per procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 12 2010

L'art 3, comma 2, deve pertanto essere dichiarato incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art.3 dello Statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art.117, comma 2, lett. 1) della Costituzione

1.4. L'art.3, comma 3 della L. R. n.3/2009, come sopra visto, disciplina le modalità con le quali si portano a termine i programmi di stabilizzazione del personale precario, individuando, in particolare il personale che ha diritto in via prioritaria a conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano - tra l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio

Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in precedenza, laddove si è chiarito che la materia della stabilizzazione dei precari non è in alcun modo disciplinata dallo Statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art 3, comma 1, lett a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui all'art 5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il quale l'art 117, comma 2, lett 1) della Costituzione prevede la competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato

Ora, la Legge n 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi principi della normativa statale di cui all'art 1, comma 519, della L n 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si riferisce la procedura di stabilizzazione al "*personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni*", o che per un identico periodo sia stato in servizio negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, contemplando per il personale precario diversamente assunto la necessità dell'espletamento di prove consimili

Il Legislatore regionale ha dunque ecceduto dalla propria competenza laddove ha ampliato il novero dei soggetti destinatari della stabilizzazione, per aver ricollegato il diritto alla stabilizzazione ad un periodo di servizio inferiore a quello individuato dalla normativa statale la norma dovrà pertanto essere dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art.3 dello Statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art.117, comma 2, lett. l) della Costituzione

1.5. Incostituzionale, da ultimo, è il comma 12 dell'art.3 della Legge regionale della Sardegna n.3/2009, con il quale si è previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato

Anche qui difetta qualunque copertura da parte dello Statuto speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente riferite alla Regione Sardegna. Le uniche norme cui sarebbe in astratto ipotizzabile un rinvio, l'art 3 lett a) dello Statuto e l'art 5 lett b), conferiscono alla Regione, come visto, competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, ovvero competenza di mera integrazione ed attuazione nella materia del "rapporto di lavoro" non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece pertiene la materia in esame

La norma in esame, come tutte quelle precedentemente esaminate con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per il personale regionale, un trattamento diverso rispetto al personale precario di altre Amministrazioni pubbliche, in contrasto con la normativa statale di riferimento (si veda la già citata Legge finanziaria per l'anno 2007 L. 27.12.2006, n.296, nonché la conseguente Dir.Min. 30-4-2007 n. 7' ampiamente chiarificatrice in ordine ai presupposti del diritto all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato)

Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all'art. 3, lett.a), ed è destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale

2.1. L'art.9 della Legge Regionale della Sardegna n.3/2009 pone, poi, *Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport*

Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue

“3 La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02 01 001 e S02 01 006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB à termini della legge regionale n. 11 del 2006

4 Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale

dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche"

Le disposizioni ora riportate incidono illegittimamente nell'ambito della competenza statale

2.2. L'art 9 detta disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche

L'art 5 dello Statuto conferisce alla Regione, alla lettera a), la facoltà di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in materia di istruzione, in (ovvia e necessaria) conformità con le disposizioni contenute nella legislazione statale, in ottica di adattamento della stessa alle necessità scaturenti dalle peculiari caratteristiche della Regione stessa

Va subito evidenziato che la materia è stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna

Il comma 3, nel quale peraltro non è fatto alcun riferimento all'accordo, attribuisce alla Regione ogni potere decisionale in merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e ciò in contrasto con quanto previsto all'ultimo periodo del punto I dell'accordo (che recita "*con successivo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione Sardegna saranno concordate le modalità di attuazione del piano*")

Da ciò discende, con piena evidenza, non solo una violazione delle competenze statutarie di cui all'art.5 lett.a), ma anche una patente **violazione del principio di leale collaborazione**, pure costituzionalmente tutelato

2.3. Anche la previsione del comma 4, prevedendo la distribuzione del personale alle istituzioni scolastiche da parte dell'Assessorato alla pubblica

istruzione, potrebbe essere ricondotta in astratto nella materia di cui agli artt 3 e 5 dello Statuto non rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli uffici, né nello *status* dei dipendenti regionali. Quanto alla materia dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza che non può essere esercitata in contrasto con la normativa statale

Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e l'organizzazione del sistema nonché sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, atteso che le dotazioni organiche delle scuole sono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e che l'utilizzo del personale (di competenza statale), è regolato dai contratti nazionali di comparto

Nella determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione non è d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto della normativa statale in materia, nella misura in cui gli stessi costituiscono principi generali, e che non è previsto alcun coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale, circostanza anche questa che si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione costituzionalmente tutelato

Pertanto, il Legislatore regionale eccede dalla competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto e viola l'**art.117, comma 2 lett.m)** della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni delle quali è garantita l'uniformità su tutto il territorio nazionale), nonché il **principio di leale collaborazione** che deve informare tutti i livelli di governo

Anche l'art 9, commi 3 e 4, dovrà pertanto esser dichiarato incostituzionale

P Q M

Si chiede che codesta Ecc ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra


specificati, l'art.3 commi 1, 2, 3, 12 e l'art.9 commi 3 e 4 della Legge della Regione Sardegna n.3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n.27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 9.10.2009.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno

- 1 estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 9 10 2009,
- 2 copia della Legge regionale impugnata,
- 3 rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali

Con ogni salvezza .

Roma, 14 10 2009


Massimo Salvatorelli
Avvocato dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Avvocatura Generale dello Stato Io, sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto alla Regione Sardegna, in persona del Presidente p t, nella sua sede di Viale Trento, 69 09123 - Cagliari, a mezzo del servizio postale.

A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art 149
C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma.

Roma, li.....1.6.011.2009

L'ASSISTENTE U.N.E.P.

ELC.D.ROMA